

Bozza di Regolamento di Ateneo per le Attività di Valutazione e Autovalutazione della Ricerca basate sul “Sistema di Supporto alla Valutazione della Produzione Scientifica degli Atenei” promosso dalla CRUI e dall’Università degli Studi della Basilicata

Versione 1.2 del 1 ottobre 2020

Art. 1. Finalità

L’Università _____, nel seguito indicata semplicemente come “Ateneo”, intende dotarsi di un proprio sistema di autovalutazione ai sensi dell’art. 2, comma 1 e dell’art. 4 del Dlgs. n. 19 del 27 gennaio 2012 e di supporto delle procedure di valutazione esterna della produzione scientifica, con particolare riferimento alla VQR (Art. 3 del DPR 1 febbraio 2010, n. 76, così come modificato dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232.).

I modelli di valutazione implementati dal sistema sono quelli adottati dall’ANVUR nell’ambito delle procedure nazionali di valutazione della ricerca, ed in particolare:

- a. Modello di valutazione della VQR (Legge 11 dicembre 2016, n. 232)¹ e successive evoluzioni.
- b. Modello dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) (Art. 16 della Legge 240/2010. Decreto del Presidente della Repubblica 04/04/2016 n. 95. Decreto Ministeriale 07/06/2016 n.120)², e successive evoluzioni.

Il trattamento, data la complessità delle logiche di calcolo e la quantità di dati trattati, viene effettuato con strumenti informatici e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

Art. 2. Sistema Informativo

Per gli scopi di cui all’art. 1, l’Ateneo adotta come sistema informativo il Sistema di Supporto alla Valutazione della Produzione Scientifica degli Atenei promosso dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) e dall’Università degli Studi della Basilicata, nel seguito indicato semplicemente come “Sistema” e disponibile all’indirizzo <https://www.supportocrui.it>

Art. 3. Tornate di Valutazione e Indicatori

Utilizzando il Sistema, l’Ateneo conduce ogni anno una o più tornate di valutazione. Le tornate di valutazione hanno una data di apertura ed una data di chiusura e durano di norma 4 settimane.

Tra la data di apertura e la data di chiusura è consentito aggiornare i dati memorizzati nel sistema di cui al successivo art. 7. Dopo la data di chiusura, non sono consentiti ulteriori aggiornamenti.

Sulla base dei modelli di valutazione di cui all’art. 1, il sistema genera indicatori relativi alla produzione scientifica dei singoli, e indicatori aggregati relativi alle strutture di ricerca dell’Ateneo, come dettagliato ai successivi art.8 e art. 9.

Gli indicatori sono calcolati dinamicamente a tempo di esecuzione e non vengono memorizzati nel sistema.

¹ <http://www.anvur.it/attivita/vqr/>

² <http://www.anvur.it/attivita/asn/>

I dati di cui all'art. 7 e gli indicatori di cui agli art. 8 e 9 vengono utilizzati esclusivamente per gli scopi elencati nell'art. 1, o per l'assolvimento di analoghi adempimenti richiesti dalla normativa vigente all'Ateneo.

Art. 4. Procedure di Valutazione

Nell'ambito di una tornata di valutazione l'Ateneo attiva una o più procedure di valutazione. Le procedure di valutazione possono essere di due tipi:

1. **Procedure di Autovalutazione:** sono procedure basate sui modelli di cui all'art. 1, e orientate alle finalità di autovalutazione della produzione scientifica dell'Ateneo di cui all'art. 2, comma 1 e dell'art. 4 del D.lgs. n. 19 del 27 gennaio 2012.
2. **Procedure di Supporto alla Valutazione Esterna:** sono procedure basate sui modelli di cui all'art.1 e orientate allo svolgimento di attività richieste all'Ateneo nell'ambito di procedure di valutazione esterna previste dalla normativa (ad esempio: la selezione da parte dell'Ateneo dei prodotti da sottoporre a valutazione nell'ambito della VQR).

Art. 5. Soggetti Valutati

Il sistema valuta la produzione scientifica del personale strutturato (professori e ricercatori, a tempo determinato ed indeterminato). Possono essere avviate procedure di valutazione relative ad altre categorie di addetti alla ricerca, come dottorandi o titolari di assegni di ricerca.

Art. 6. Autovalutatori, Selezionatori e Referenti

L'Ateneo individua un numero limitato di utenti appartenenti ai ruoli dell'Ateneo che sono autorizzati ad accedere al sistema per la consultazione degli indicatori. Questi utenti sono denominati "autovalutatori".

Nel caso delle procedure di supporto alla valutazione esterna di cui al successivo Art. 10 che richiedano attività conferimento di prodotti da sottoporre a valutazione (come, ad esempio, la VQR), l'Ateneo può individuare "selezionatori", ovvero autovalutatori responsabili della selezione dei prodotti da conferire.

L'Ateneo individua infine due referenti: un referente per le attività tecnico-amministrative collegate alla valutazione ed un referente per la governance dei processi di valutazione.

Art. 7. Dati Trattati dal Sistema

Il Titolare del trattamento dati è l'Ateneo, rappresentato dal Rettore pro-tempore. Il Titolare nomina responsabile del trattamento l'Università degli Studi della Basilicata.

I dati trattati dal sistema sono i seguenti:

1. Nome, cognome, Ateneo di appartenenza, qualifica, settore-scientifico disciplinare, settore concorsuale, struttura (dipartimento) di appartenenza dei soggetti interessati. Questi dati vengono forniti dall'Ateneo al responsabile del trattamento all'inizio di ogni procedura di valutazione.
2. Indirizzo di posta elettronica, esclusivamente per gli utenti abilitati all'accesso: dato personale fornito dall'Ateneo al responsabile.
3. Codice fiscale degli interessati: dato fornito dall'Ateneo al responsabile; il Sistema anonimizza il codice fiscale, conservandone esclusivamente un hash crittografico su base SHA-2.
4. **Se l'Ateneo adotta l'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca IRIS:**

- a. metadati dei prodotti della ricerca degli addetti acquisiti dall'archivio istituzionale dell'Ateneo di appartenenza, acquisiti attraverso le API fornite da IRIS utilizzando credenziali fornite dall'Ateneo al responsabile;
 - b. codice identificativo del soggetto interessato nell'ambito dell'archivio istituzionale della ricerca dell'Ateneo; dato personale fornito dall'Ateneo al responsabile.
5. **Se l'Ateneo non adotta l'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca IRIS:** metadati dei prodotti della ricerca forniti dall'Ateneo in formato elettronico e raccolti presso gli interessati.
 6. Dati bibliometrici (es: numero di citazioni ricevute) relativi ai prodotti della ricerca, acquisiti dai database Scopus (<http://www.scopus.com>) e WOS (<http://app.webofknowledge.com>), utilizzando credenziali di accesso fornite dall'Ateneo al responsabile.
 7. Data e ora dell'ultimo accesso dell'interessato.

Art. 8. Indicatori dei Soggetti Valutati

Sulla base dei modelli di valutazione di cui all'art. 1, per ogni procedura di valutazione, il sistema genera indicatori relativi alla produzione scientifica dei soggetti valutati.

Ciascun soggetto valutato è autorizzato ad accedere alla piattaforma per la consultazione dei dati personali raccolti dal sistema che lo riguardano e degli indicatori generati a partire da questi.

Art. 9. Indicatori Aggregati

Sulla base dei modelli di valutazione di cui all'art. 1, il sistema genera indicatori aggregati relativi alla produzione scientifica delle strutture di ricerca dell'Ateneo, ed in particolare: (i) dipartimenti; (ii) aree di valutazione; (iii) settori scientifico-disciplinari; (iv) settori concorsuali, (v) combinazioni arbitrarie dei precedenti; (vi) altri gruppi di soggetti valutati individuati dall'Ateneo.

Gli indicatori aggregati sono calcolati in modo da impedire di risalire ad indicatori relativi ai singoli.

Art. 10. Visibilità degli Indicatori dei Soggetti Valutati

Per impostazione predefinita, esclusivamente l'interessato può accedere agli indicatori che lo riguardano.

Nell'ambito delle procedure di supporto alla valutazione esterna che richiedono interventi di selezione e coordinamento da parte dell'Ateneo (come, ad esempio, la VQR), ciascun interessato può volontariamente e liberamente aderire e rendere visibili agli autovalutatori individuati dall'Ateneo gli indicatori necessari al perfezionamento dei compiti richiesti all'Ateneo. L'interessato può in qualsiasi momento modificare la propria scelta e tornare indietro all'impostazione predefinita.

Art. 11. Rettifica dei Dati

Gli interessati possono rettificare i dati inesatti o integrare quelli incompleti nel corso delle tornate di valutazione, nel rispetto dei vincoli di cui all'Art. 3, come segue:

1. Gli interessati possono chiedere la rettifica o l'integrazione dei dati anagrafici che li riguardano rivolgendosi al referente tecnico-amministrativo individuato dall'Ateneo.
2. **Se l'Ateneo adotta l'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca IRIS:** ciascun interessato può rettificare ed integrare i metadati dei propri prodotti della ricerca intervenendo sul proprio profilo IRIS. Il sistema recepisce le modifiche apportate all'archivio IRIS.

3. **Se l'Ateneo non adotta l'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca IRIS:** ciascun interessato può richiedere la rettifica e l'integrazione dei metadati dei propri prodotti della ricerca rivolgendosi al referente tecnico-amministrativo individuato dall'Ateneo.

Resta valida la possibilità per ciascun interessato richiedere al servizio clienti di Scopus e WOS la rettifica dei metadati di carattere bibliometrico relativi ai propri prodotti della ricerca. Il sistema recepisce le correzioni apportate all'interno di Scopus e WOS ai metadati bibliometrici.

Art. 12. Diritti degli Interessati

L'Ateneo fornisce a tutti gli interessati l'informativa ai sensi dell'art. 14 del Regolamento UE 2016/679.

Gli interessati possono esercitare i loro diritti ai sensi del Regolamento UE 2016/679. Per l'esercizio dei diritti, il titolare del trattamento si avvale del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) pro-tempore dell'Ateneo o di un suo delegato.

Art. 13. Periodo di Conservazione

Il periodo di conservazione all'interno del Sistema dei dati personali di cui all'art. 7 è limitato:

- alla durata massima di 5 anni per le procedure di valutazione basate sui modelli di cui alla lettera a. dell'art. 1;
- alla durata massima di 1 anno per le procedure di valutazione basate sui modelli di cui alla lettera b. dell'art. 1.

Informativa resa ai sensi dell'art. 14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679/UE

Versione 2.3 del 1 novembre 2020

L'Ateneo _____ (nel seguito indicato semplicemente come "Ateneo") ha adottato il "*Sistema di Supporto alla Valutazione della Produzione Scientifica degli Atenei*" disponibile attraverso il portale web <https://www.supportocrui.it> (di seguito indicato semplicemente come "sistema") come proprio sistema di (i) autovalutazione e valutazione interna della ricerca e (ii) come sistema di supporto alla procedure nazionali di valutazione esterna della ricerca.

Questo documento rappresenta l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art.14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). L'informativa potrà essere modificata in qualunque momento, la versione aggiornata sarà pubblicata sul sito del progetto, con l'indicazione della data dell'ultima modifica. Eventuali modifiche sostanziali alla presente informativa saranno opportunamente e prontamente segnalate nella home page del portale.

Secondo la normativa indicata, i trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza, di minimizzazione dei dati, di esattezza, di integrità e di riservatezza.

Sommario

- A. Titolare del Trattamento
- B. Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (DPO)
- C. Finalità e base giuridica del trattamento
- D. Categorie di dati personali e fonti
- E. Profilazione
- F. Soggetti esterni per l'elaborazione e trasferimento dei dati
- G. Periodo di conservazione dei dati personali
- H. Diritti dell'Interessato

A. Titolare del Trattamento

Il Titolare del trattamento dati è l'Ateneo _____, rappresentato dal Rettore pro-tempore _____.

B. Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) designato dall'Ateneo è _____, raggiungibile all'indirizzo _____. Il Titolare del trattamento si avvale di _____ per consentire agli interessati l'esercizio dei diritti di cui all'art. 12 del GDPR e per fornire eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali.

C. Finalità e base giuridica del trattamento

Ai sensi della normativa vigente l'Ateneo utilizza il sistema per i propri compiti istituzionali di autovalutazione¹ e di valutazione esterna² della ricerca. La base giuridica è rinvenibile nell'art. 6, lett. e) del Regolamento UE 2016/679, per cui il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

I trattamenti sono finalizzati al calcolo di indicatori relativi alla produzione scientifica dei singoli e delle strutture di ricerca dell'Ateneo (dipartimenti, aree di valutazione, settori scientifico-disciplinari, settori concorsuali, o altri aggregati di soggetti individuati dall'Ateneo).

I modelli di valutazione implementati dal sistema sono quelli adottati dall'ANVUR nell'ambito delle procedure nazionali di valutazione della ricerca, ed in particolare:

- a. Modello di valutazione della VQR (Legge 11 dicembre 2016, n. 232)³ e successive evoluzioni.
- b. Modello dell'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) (Art. 16 della Legge 240/2010. Decreto del Presidente della Repubblica 04/04/2016 n. 95. Decreto Ministeriale 07/06/2016 n.120)⁴, e successive evoluzioni.

Il trattamento, data la complessità delle logiche di calcolo e la quantità di dati trattati, viene effettuato con strumenti informatici e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti e in adesione all'art. 32 Regolamento UE 2016/679.

D. Categorie di dati personali e fonti

I dati trattati dal sistema sono i seguenti:

1. Nome, cognome, Ateneo di appartenenza, qualifica, settore-scientifico disciplinare, settore concorsuale, struttura (dipartimento) di appartenenza dei soggetti interessati: dati personali forniti dall'Ateneo.
2. Indirizzo di posta elettronica, esclusivamente per gli utenti abilitati all'accesso: dato personale fornito dall'Ateneo.
3. Codice fiscale degli interessati, fornito dall'Ateneo; il sistema anonimizza il codice fiscale, conservandone esclusivamente un hash crittografico su base SHA-2.
4. Se l'Ateneo adotta l'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca IRIS:
 - a. metadati dei prodotti della ricerca degli addetti acquisiti dall'archivio istituzionale dell'Ateneo di appartenenza;
 - b. codice identificativo del soggetto interessato nell'ambito dell'archivio istituzionale della ricerca dell'Ateneo.

¹ Art. 2, comma 1 e 4 del DL 27 gennaio 2012, n. 19. Art. 3, comma 5 del DM 30 gennaio 2013, n. 47. DM n. 987 del 12 dicembre 2016

² Art. 3 del DPR 1 febbraio 2010, n. 76, così come modificato dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232.

³ <http://www.anvur.it/attivita/vqr/>

⁴ <http://www.anvur.it/attivita/asn/>

5. Se l'Ateneo non adotta l'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca IRIS: metadati dei prodotti della ricerca forniti dall'Ateneo in formato elettronico;
6. Dati bibliometrici (es: numero di citazioni ricevute) relativi ai prodotti della ricerca, acquisiti dai database Scopus (<http://www.scopus.com>) e WOS (<http://app.webofknowledge.com>), utilizzando credenziali di accesso fornite dall'Ateneo.
7. Data e ora dell'ultimo accesso dell'interessato.
8. Report delle inconsistenze riscontrate nei metadati dei prodotti della ricerca, finalizzati al miglioramento della qualità e dell'accuratezza dei dati.
9. Cookie tecnici, utilizzati esclusivamente allo scopo di gestione delle sessioni applicative.
10. Log delle sessioni applicative, utilizzati per finalità tecniche (analisi della sicurezza e delle prestazioni del sistema).

I dati gestiti dal sistema non sono in alcun caso comunicati a terzi, tranne che per i soggetti indicati al successivo punto F.

E. Profilazione

Il sistema effettua il calcolo di indicatori relativi alla produzione scientifica dei singoli interessati, e conduce un'attività di profilazione degli interessati sulla base delle classificazioni previste dai modelli di cui al punto C, inclusa l'attribuzione di indicatori di posizionamento della produzione scientifica di ciascun interessato rispetto al complesso dei soggetti valutati dal sistema a livello nazionale.

Ciascun soggetto valutato è autorizzato ad accedere alla piattaforma per la consultazione dei dati personali raccolti dal sistema e degli indicatori generati a partire da questo, inclusa la profilazione.

Per impostazione predefinita, esclusivamente l'interessato può accedere agli indicatori che lo riguardano.

Gli indicatori relativi ai singoli calcolati nell'ambito di procedure finalizzate all'attività di autovalutazione dell'Ateneo non possono essere utilizzati per altri scopi.

Nell'ambito delle procedure di supporto alla valutazione esterna che richiedono interventi di selezione e coordinamento da parte dell'Ateneo (come, ad esempio, la VQR), ciascun interessato può volontariamente e liberamente aderire e rendere visibili agli autovalutatori individuati dall'Ateneo gli indicatori necessari al perfezionamento dei compiti richiesti all'Ateneo. L'interessato può in qualsiasi momento modificare la propria scelta e tornare indietro all'impostazione predefinita.

F. Soggetti esterni per l'elaborazione e trasferimento dei dati

In relazione ai dati necessari per le finalità indicate al punto C, l'Ateneo, per necessità operative, può affidare la conservazione dei dati a società ed organizzazioni esterne che forniscano servizi tecnici, ad esempio fornitori di servizi

cloud (Cloud Service Providers - CSP) con sede in Europa. Questi sono responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Limitatamente a trattamenti collegati a necessità strettamente tecniche (es. condivisione di report delle anagrafiche; condivisione di report delle anomalie riscontrate nel corso dell'acquisizione dei metadati, ecc.) verranno utilizzate funzionalità di condivisione temporanea dei file basate su piattaforma cloud Dropbox (o analoga piattaforma in possesso delle necessarie certificazioni relative agli standard e alle normative di privacy e sicurezza ISO 27001/2, ISO27018/17 e SOC 2).

G. Periodo di conservazione dei dati personali

Il periodo di conservazione dei dati personali di cui al punto D è limitato:

- Alla durata massima di 5 anni per le procedure di valutazione basate sui modelli di cui al punto C, lettera a., in considerazione del fatto che la normativa in vigore prevede che le procedure nazionali di Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR), si svolgano con cadenza quinquennale.
- Alla durata massima di 1 anno per le procedure di valutazione basate sui modelli di cui al punto C, lettera b.

Alla scadenza del periodo di conservazione, i dati vengono eliminati dal sistema.

H. Diritti dell'interessato

Utilizzando le modalità di cui al punto B, l'interessato potrà, in qualsiasi momento:

1. Accedere al sistema per consultare i propri dati personali e gli indicatori derivati.
2. Rettificare i dati inesatti o integrare quelli incompleti.
3. Proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy, <http://www.garanteprivacy.it>) ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679 o proporre ricorso all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art.140-bis del D.lgs n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018.

Addendum: Nomina del Responsabile Esterno al Trattamento dei Dati

ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR)

versione 2.0 del 1 ottobre 2020

L'Università di Foggia con sede legale in Foggia, via Gramsci 89/91, C.A.P 71121, codice fiscale/partita IVA n 94045260711 rappresentato legalmente dal Prof. Pierpaolo Limone in ragione della sua carica di Rettore e, agli effetti del presente atto, in qualità di titolare dei trattamenti dell'Ateneo ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali

nomina

l'Università degli Studi della Basilicata quale *responsabile esterno dei trattamenti dei dati personali* condotti nell'ambito dell'adesione al progetto "Sistema di Supporto per la Valutazione della Produzione Scientifica degli Atenei" con l'autorizzazione a nominare sub – Responsabile dei trattamenti la Prof.ssa Maria Grazia Russo.

Comunica altresì che il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) dell'Ateneo è:

prof. **Michele Trimarchi** indirizzo e-mail **michele.trimarchi@unifg.it**

e si impegna a comunicare tempestivamente al responsabile esterno del trattamento dei dati ogni variazione successiva di questi dati.

I trattamenti in oggetto sono realizzati con mezzi informatici e telematici e sono di seguito riportati:

Modelli di valutazione

I modelli di valutazione implementati dal sistema sono mutuati da quelli adottati dall'ANVUR nell'ambito delle procedure nazionali di valutazione della ricerca, ed in particolare:

- Procedure basate sul modello di valutazione della VQR (Legge 11 dicembre 2016, n. 232)¹ e successive evoluzioni.
- Procedure basate sugli indicatori dell'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) (Art. 16 della Legge 240/2010. Decreto del Presidente della Repubblica 04/04/2016 n. 95. Decreto Ministeriale 07/06/2016 n.120)², e successive evoluzioni.

Elenco dei trattamenti

- Acquisizione, conservazione ed elaborazione dei seguenti dati personali relativi ai soggetti da valutare: nome, cognome, ateneo di appartenenza, qualifica, settore-scientifico disciplinare, settore concorsuale, struttura (dipartimento) di appartenenza (dati forniti dall'Ateneo). **Gli elenchi dei soggetti verranno confermati al responsabile o conferiti ex novo a valle della formalizzazione dell'incarico.**
- Acquisizione, conservazione ed elaborazione, anche a scopo di gestione del servizio di assistenza, dei seguenti dati personali relativi agli utenti per cui abilitare l'accesso al sistema: nome, cognome, struttura (dipartimento) di appartenenza, ambito di visibilità (Ateneo, una o più strutture, una o più aree di valutazione), indirizzo di posta elettronica (dati forniti dall'Ateneo). **Gli elenchi dei soggetti verranno confermati o conferiti ex novo al responsabile a valle della formalizzazione dell'incarico.**
- Acquisizione ed elaborazione del codice fiscale dei soggetti (dato fornito dall'Ateneo), allo scopo di anonimizzazione e conservazione di un hash crittografico.
- Se l'Ateneo adotta l'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca IRIS:
 - Acquisizione, conservazione ed elaborazione dei metadati dei prodotti della ricerca dei soggetti, acquisiti dall'archivio istituzionale dell'Ateneo di appartenenza utilizzando le credenziali fornite dall'Ateneo;

¹<http://www.anvur.it/attivita/vqr/>

²<http://www.anvur.it/attivita/asn/>

- Acquisizione, conservazione ed elaborazione del codice identificativo del soggetto nell'ambito dell'archivio istituzionale della ricerca dell'Ateneo (dato fornito dall'Ateneo).
- Se l'Ateneo non adotta l'archivio istituzione dei prodotti della ricerca IRIS: acquisizione, conservazione ed elaborazione dei metadati dei prodotti della ricerca dei soggetti forniti dall'Ateneo in formato elettronico.
- Acquisizione, conservazione ed elaborazione dei dati bibliometrici (es: numero di citazioni ricevute) relativi ai prodotti della ricerca dei soggetti, acquisiti dai database Scopus (<http://www.scopus.com>) ed, eventualmente, WOS (<http://app.webofknowledge.com>), utilizzando credenziali di accesso fornite dall'Ateneo.
- Calcolo di indicatori aggregati relativi alle strutture – dipartimenti, aree, settori scientifico-disciplinari, settori concorsuali e combinazioni di questi, nonché aggregati arbitrari definiti dall'Ateneo – sulla base dei modelli di riferimento adottati dal sistema, come descritto nella documentazione tecnica relativa al sistema (*“Note sul Calcolo degli Indicatori”*) - ad esempio: numero di prodotti, distribuzione dei prodotti per classe e per tipologia, ecc.
- Calcolo di indicatori relativi ai soggetti sulla base dei modelli di valutazione adottati dal sistema e dettagliati sotto, come descritto nella documentazione tecnica relativa al sistema (*“Note sul Calcolo degli Indicatori”*) - ad esempio: per il modello VQR: numero totale di prodotti, distribuzione dei prodotti per classe e per tipologia ecc.; per il modello ASN: valori degli indicatori ASN per i settori bibliometrici e non bibliometrici, superamento o meno delle soglie per le qualifiche di associato, di ordinario e di commissario, scostamenti rispetto alle soglie.
- Generazione e conservazione di report relativi ai dati e agli indicatori delle strutture.
- Generazione e conservazione di report relativi alle acquisizioni dei metadati dei soggetti e dei prodotti, allo scopo di segnalare possibili anomalie e migliorare la qualità dei dati.
- Cookie tecnici, utilizzati esclusivamente allo scopo di gestione delle sessioni applicative.
- Generazione e conservazione di log delle sessioni applicative, utilizzati esclusivamente per finalità tecniche (analisi della sicurezza e delle prestazioni del sistema).

Periodo di conservazione dei dati personali e durata dei trattamenti

Il periodo di conservazione dei dati personali è limitato:

- alla durata massima di 5 anni per le procedure di valutazione basate sui modelli della VQR;
- alla durata massima di 1 anno per le procedure di valutazione basate sui modelli dell'ASN.

I trattamenti saranno interrotti in ogni caso al momento in cui cesserà l'adesione dell'Ateneo al progetto.

Informativa da prestare agli utenti del sistema

L'informativa che verrà resa per conto del titolare agli utenti abilitati all'accesso al sistema è riportata nell'allegato 1 - Supporto CRUI-Informativa per gli Utenti del Sistema v2.3.docx.

Politiche di Protezione dei Dati

Nell'ambito della nomina conferita, il responsabile dovrà svolgere con diligenza e perizia tutte le attività previste dall'art. 28 comma 3 del citato Regolamento Europeo n. 679/2016, attuando le misure tecniche ed organizzative indicate nell'allegato 2 - Supporto CRUI-Politiche di Protezione dei Dati.docx.

Data _____

Il Titolare del trattamento
